



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SUPPO Jacopo - Sindaco	Sì
2. RIVA Susanna - Assessore	Sì
3. BELTRAME Riccardo - Assessore	Sì
4. ALLAIS Giorgia - Assessore	Sì
5. SENOR Simona - Assessore	No (Giust.)
6. ALA Ilaria - Consigliere	Sì
7. CARELLO Matteo - Consigliere	Sì
8. GUGLIELMINO Andrea - Consigliere	Sì
9. MARCON Lorenza - Consigliere	Sì
10. BRUNO Piero - Consigliere	Sì
11. SUPPO Paola - Consigliere	Sì
12. FRUCI Giacomo - Consigliere	Sì
13. BRANDO Andrea - Consigliere	No (Giust.)
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199);
- il D. Lgs. N. 267/200 e s.m.i., lo statuto ed il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- il Bilancio di previsione 2026 -2028 approvato con deliberazione C.C. n° 48 del 22/12/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2001, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale

assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Condove non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dal Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS);

Dato atto che l'Ente territorialmente competente con Deliberazione n. 7 del 30.06.2026 ha approvato il piano finanziario 2026-2029, predisposto con le nuove regole del nuovo metodo tariffario MTR-3;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 28 giugno 2021, e s.m.i.;

Richiamato in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n° 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998 n° 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Condove risulta, al 31 dicembre 2025, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato inoltre, l'art 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio, per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

Costi fissi:

- 93,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 6,50% a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili:

- 86,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 14,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

Preso atto che il PEF 2026/2029 espone quale importo *“Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021 € 716.053,00 per l’anno 2026;*

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 24 settembre 2020;

Ritenuto pertanto, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

1^ RATA scadenza 30 settembre 2026

2^ RATA scadenza 30 ottobre 2026

3^ RATA scadenza 30 novembre 2026

4^ RATA scadenza 30 dicembre 2026

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2026;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

Considerato che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n° 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n° 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Considerato che la Legge di Bilancio 2026 l'articolo 1 al comma 677 stabilisce che *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»*”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Quindi, dato atto che non vi sono richieste di intervento, il Sindaco pone ai voti la proposta;

Tutto ciò premesso;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 11
ASTENUTI:	n. /
VOTANTI:	n. 11
VOTI FAVOREVOLI:	n. 8
VOTI CONTRARI:	n. 3 (BRUNO Piero, SUPPO Paola e FRUCI Giacomo)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di prendere atto del Piano Finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione, approvato dall'ente territorialmente competente (CADOS) con deliberazione di assemblea consortile n. 7 del 30.06.2026;

Di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

Costi fissi:

- 93,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 6,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili:

- 86,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 14,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe TARI per l'anno 2026 quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente

atto “TARI – METODO NORMALIZZATO – anno 2026” – allegato “B” - per costituirne parte essenziale e sostanziale;

Di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2026;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%;

Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere altresì sommate tre componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, tuttavia sono aggiunte nell’avviso di pagamento con separata evidenza e, in particolare:

- a) la componente *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) la componente perequativa *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) la componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;

Di dare atto infine che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n° 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2026:

- 1^ RATA scadenza 30 settembre 2026
- 2^ RATA scadenza 30 ottobre 2026
- 3^ RATA scadenza 30 novembre 2026
- 4^ RATA scadenza 30 dicembre 2026

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2026;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza che riveste il presente atto, al fine di poter predisporre l’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti;

Visto l’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 11
ASTENUTI:	n. /
VOTANTI:	n. 11

VOTI CONTRARI: n. /
VOTI FAVOREVOLI: n. 11

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

CC-2026-00022

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto